

Direzione Territorio e Ambiente
Area Ambiente

2015 41228/126

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 70
approvata il 23 marzo 2015

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 297 AL P.R.G.C. - "IMMOBILI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI PRE-SCREENING VIA - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Premesso che:

il Servizio Pianificazione della Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica ha predisposto la Variante in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR 56/77 e s.m.i.

La variante riguarda immobili ubicati in Torino, nella Circoscrizione Amministrativa n. 10 (Mirafiori Sud), e più precisamente in strada Castello di Mirafiori, nel tratto compreso tra i civici n. 8 e n. 60 (solo numeri pari).

Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 – 45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina gli immobili oggetto della variante come segue:

in parte ad area per la viabilità "VI" (vedi art. 8 – Aree normative: classificazioni e destinazioni d'uso , punto 17 comma 72 - Area VI delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - N.U.E.A.);

in parte a "Servizi Pubblici" "S" – lettera "v" in particolare ad area a Parco Urbano e Fluviale P29 soggetta alle specifiche prescrizioni riportate agli artt. 19 e 21 delle N.U.E.A. di P.R.G.. I relativi usi ammessi sono normati all'articolo 3 punto 7 lettera "v" delle N.U.E.A. di P.R.G..

La tavola n. 4 del P.R.G. – Viabilità – individua strada Castello di Mirafiori, come "strada di scorrimento di progetto", mentre secondo quanto indicato nell'Allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "Fasce di Rispetto" le aree frontistanti corso Unione Sovietica e strada Castello di Mirafiori sono parzialmente comprese in "fascia di rispetto stradale" ai sensi del D.M. 1404/68,

in quanto ricadenti all'esterno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 56/77.

In base alla gerarchia viaria del Piano Urbano del Traffico del 2001 (PUT) strada Castello di Mirafiori è classificata come segue: "E2 – strada urbana di quartiere".

La variante prevede la modifica delle previsioni relative alla sezione stradale di Strada del Castello di Mirafiori, con la conferma del filo stradale esistente nel tratto compreso tra Corso Unione Sovietica e strada delle Cacce. Tale adeguamento comporta il cambio della destinazione urbanistica del P.R.G. vigente come di seguito riportato:

- A) 1. Area, di estensione pari a circa 8.411 mq, da "Area per la Viabilità – VI esistente" a Servizi pubblici - S" lettera "v"- aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali - Parco Urbano e Fluviale Ambito P29" (Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale ex art. 22 della L.R.56/77 e s.m.i.);
- 2. Area retrostante i numeri civici 8 – 10 – 14 e 54 di strada Castello di Mirafiori, di estensione pari a circa 2.303 mq, da Servizi pubblici - S" lettera "v"- aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali - Parco Urbano e Fluviale Ambito P29" (Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale ex art. 22 della L.R.56/77 e s.m.i.) a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana)";
 - 3. Area di estensione pari a circa 412 mq, da "Area per la Viabilità – VI esistente" ad "Area normativa R2 - Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico";
 - 4. Area prospiciente i numeri civici 8 – 10 – 14 e 54 di strada Castello di Mirafiori, di estensione pari a circa 908 mq, da "Area per la Viabilità – VI esistente" a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana)";
 - 5. Area situata di fronte alla parrocchia di San Barnaba e Visitazione di Maria Vergine, di estensione pari a circa 1.079 mq, da "Area per la Viabilità – VI esistente" " a Servizi pubblici - S" lettera "a"- Attrezzature di interesse comune" (Servizi zonal ex art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i.).
- B) La conseguente modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito P29.
- C) La modifica, nel fascicolo I delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. (NUEA), dell'art. 21 – *Parchi Urbani e Fluviali*, mediante l'inserimento, in calce al comma 28, del nuovo comma 29 contenente le seguenti prescrizioni normative:

PARCO URBANO E FLUVIALE P29

“29 Nella parte compresa tra corso Unione Sovietica , strada Castello di Mirafiori e il Parco Piemonte, individuata sulle tavole di piano 1:5000, fatto salvo il rispetto della pianificazione sovraordinata e le necessarie modifiche al P.R.G.C., i progetti di opere pubbliche non dovranno pregiudicare la realizzazione di un eventuale tracciato stradale di collegamento tra i suddetti assi viari”

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell’art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l’Autorità competente alla VAS è individuata nell’Amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l’Amministrazione della Città di Torino è dotata dell’Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l’Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente– Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota prot. n. 9996 del 23.12.2014, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, alla Provincia di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, all'Ente Parco del Po ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto con protocollo n. 9996 del 23 dicembre 2014 mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo:

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 7697/lb8 del 20 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 582 del 29/01/2015) ha espresso il proprio seguente parere:

“...Si ritiene...(omissis)... la variante in oggetto NON debba essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006 e smi.”

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 3329 del 19 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 429 del 22/01/2015), ha espresso il proprio seguente parere:

“...(omissis)... l'Agenzia scrivente ritiene che la variante in oggetto, ferma restando la competenza dell'Amministrazione comunale in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.”

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 4083 del 19 gennaio 2015 (prot.

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 551 del 28/01/2015), segnalava l'impossibilità di prender visione della documentazione richiedendone nuovo invio, mentre con successiva nota prot. n. 16314 del 23 febbraio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1384 del 25/02/2015), il medesimo Ente ha comunicato che: *"si riserva di esprimere il proprio parere di competenza quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti"*.

L'Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese con nota prot. n. 681 del 11 marzo 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2073 del 18/03/2015), ha comunicato che: *" la perimetrazione fondiaria interessata dalla variante in oggetto, risulta esterna alle aree protette gestite da questo Ente, pertanto non risulta necessario il parere di competenza."*

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico Comunale hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 4175 del 23 febbraio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1403 del 26/02/2015) ha espresso il proprio seguente parere:

" ... per quanto di competenza non ha nulla da osservare."

La Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio Grandi Opere del Verde – Servizio Gestione Verde, con nota prot. n. 1848 del 16 febbraio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1224 del 19/02/2015), e successiva nota integrativa prot. n. 3259 del 13 marzo 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1889 del 13/03/2015), osserva che: *"...(omissis)....relativamente al nuovo possibile collegamento stradale alternativo si prende atto che l'eventuale realizzazione è subordinata alla predisposizione di specifica variante urbanistica e che, nel quadro delle necessarie procedure di valutazione ambientale della stessa, potranno essere individuate le migliori soluzioni di minor impatto sulle aree verdi, ambiente e paesaggio di ns competenza."*

"Si conferma, per quanto riguarda l'assoggettabilità, di non ritenere necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica."

L'Area Ambiente specifica con nota interna del 30 gennaio 2015:

“In merito alla realizzazione di un eventuale tracciato stradale di collegamento tra Corso Unione Sovietica, Strada Castello di Mirafiori e il Parco Piemonte, si ricorda che la Legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” all’art. 10 4- bis. recita “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza”.

Inoltre:

- richiamato il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 116, *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;*
- richiamata la Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2015, n.1/AMB (pubblicata BUR 11 del 19.03.2015) *“Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall’art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*

si rileva che, sulla scorta delle variazioni introdotte dalla Variante al PRG non sono individuabili opere o attività soggette a procedura di VIA di cui il provvedimento costituisca quadro di riferimento

Pertanto:

- dato atto che dal 23 dicembre 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l’invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA. Dovranno essere recepite le proposte di revisione

formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;

visto l'esito della fase di pre-screening VIA;

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante Parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.U.R n. 297 al P.R.G.C. - "IMMOBILI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI"
2. di rammentare che:
 - a. relativamente all'eventuale tracciato stradale di collegamento tra Corso Unione Sovietica e Strada Castello di Mirafiori, le migliori soluzioni per minimizzare l'impatto sulle aree verdi, ambiente e paesaggio potranno essere individuate nel quadro delle procedure di valutazione ambientale relative alla specifica futura variante urbanistica cui è subordinata la realizzazione del collegamento stesso;
 - b. tale eventuale nuova realizzazione rientra inoltre nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10.4 bis della Legge 19 ottobre 1998 n. 366, "Norme per il finanziamento delle mobilità ciclistica", che recita: "*Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C,D,E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente, purchè realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza*";
3. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità. Dovranno essere recepite le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>

6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 23 marzo 2015

Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma